



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
SEZIONE CIVILE - UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale Longarini	- Presidente
Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis	- Giudice rel.
Dott.ssa Martina Badano	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario **1/2025 - 1** su domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 D.lgs. 14/2019 e ss. mod. (d'ora innanzi CCI) presentata dal debitore:

FORMIS DAVIDE, nato a Bozzolo (MN) il 28/10/1967, residente in Imperia (IM) alla Via degli Ulivi n. 15, cod. fisc. FRMDVD67R28B1100,

rappresentato e difeso dagli Avvocati Francesco Cacciola, C.F. CCCFNC87L23F839W ed Elvira Carpentieri, C.F. CRPLVR82S46H703Q, iscritti all'Albo degli Avvocati di Salerno, entrambi con studio in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2, tel 0899434951 – cell 3714133110, pec studiolegalecacciola@pec.it presso il quale eleggono domicilio, come da procura in calce al ricorso;

e con l'ausilio dell'Avv. Ilaria Lanteri nominata Gestore della Crisi con provvedimento Prot. n. 599 del 08/05/2024 dell'OCC di Imperia, iscritta nell'Albo tenuto dall'Ordine Avvocati Imperia al numero 268 Gestore della crisi da sovraindebitamento, con studio in Sanremo, Via Giacomo Matteotti n. 177 (PEC ilaria.lanteri@pec.studiolanteri.com, cod. fisc. LNTRLRI61H41I138V)

MOTIVI DELLA DECISIONE



Letto il ricorso, vista la relazione del Gestore e la documentazione prodotta, comprensiva della integrazione,

Ravvisata la competenza di questo Tribunale ex art. 27 CCI, essendo il luogo di residenza e centro degli interessi principale del ricorrente compreso nel circondario dell'Ufficio,

Rilevato che il ricorrente Signor Formis Davide è imprenditore individuale artigiano, con sede dell'impresa in Imperia, Via degli Ulivi n. 15 A, avente partita Iva 01650450081, iscritta nel registro delle Imprese in data 17 gennaio 2017 e avente a oggetto, dal 1° gennaio 2019, l'attività prevalente di "fabbricazione di apparecchiature per le reti di distribuzione e il controllo dell'elettricità" e l'attività secondaria, in precedenza prevalente, di "installazione, ampliamento, trasformazione, manutenzione degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, per automazione di porte, cancelli, barriere...", con indicazione di un capitale investito di €. 3.000;

Che il Gestore della crisi ha attestato che il debitore risulta qualificabile come soggetto non assoggettabile ad apertura di liquidazione giudiziale o di altra procedura prevista dall'art. 2, lettera c) CCII, in quanto titolare di impresa che presenta congiuntamente i tre requisiti previsti dalla lettera d) del medesimo articolo 2;

Rilevato che l'esposizione debitoria è indicata dal Gestore complessivamente in euro 89.033,82 ed è maturata nei riguardi dell'Erario per € 63.584,07, importo già affidato all'Agenzia delle Entrate Riscossione, e per la restante parte riconducibile a finanziamenti; il Gestore ha dato altresì atto che risultano successive comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni Iva e Irpef per debiti anteriori al deposito del ricorso;

Osservato che al di là della circostanza riportata in ricorso di un incendio doloso che nella notte del 29 Aprile 2001 ebbe a danneggiare il capannone concesso dalla Aerotecnica di Macarinelli di Genova in locazione al ricorrente e degli altri fatti cui viene fatto riferimento in ricorso (trasferimento dipendenti; vendita all'asta nel 2010-2011 di due appartamenti di proprietà dei genitori, allora in vita, per la restituzione di un prestito erogato dalla BNL di Genova Bolzaneto pari ad euro 120.000,00 circa), non vi è prova della sicura riconducibilità a quei fatti dell'origine del debito fiscale insoluto; nella relazione del gestore si legge altresì che il medesimo "non ha evidenza della destinazione dei finanziamenti per credito al consumo dal medesimo (ricorrente) contratti"; considerato tuttavia che ai fini che qui interessano la meritevolezza non è oggetto di scrutinio, non essendo richiesto come requisito di accessibilità alla procedura, non occorrono ulteriori valutazioni sulla causa dell'indebitamento;



Ritenuto che sussiste, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, un effettivo stato di sovraindebitamento, in quanto dalla documentazione prodotta e dalla relazione del gestore non risultano beni immobili né beni mobili registrati al PRA nella titolarità del ricorrente; questi ha reso autocertificazione sulla assenza di beni all'estero di sua proprietà; il reddito emergente dalle Certificazioni Uniche prodotte e, da ultimo, dal Modello 2025 (Redditi 2024) riporta un reddito imponibile di impresa di €. 39.029,00 e un reddito imponibile di €. 39.029,00, corrispondente a una disponibilità mensile di €. 3.252,00 con ogni evidenza insufficiente in rapporto all'indebitamento complessivo;

Tenuto conto delle spese di mantenimento pari ad Euro 2.320,00 esposte dal ricorrente (e verificate come congrue dal gestore in assenza di rilievi all'elenco spese datato 23.6.2025) allo stato viene lasciata nella disponibilità del sig. Formis la somma mensile di Euro 2.320,00, mentre il supero, oltre ad eventuali beni sopravvenuti nel triennio dall'apertura della presente procedura, dovrà essere posto a disposizione dei creditori;

Tuttavia si rammenta che il limite entro cui il guadagno possa essere imputato a spese di mantenimento potrà essere rideterminato dal giudice delegato con decreto ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII; tale precisazione tiene conto particolarmente del fatto che non viene precisata in atti la composizione del nucleo familiare del debitore, ma solo allegato il doc. 3 (sicchè è dubbio se del nucleo familiare faccia parte anche la Sig.ra [REDACTED] che risulta essere parte conduttrice, insieme al ricorrente, dell'immobile di via degli Ulivi 15 sulla base del contratto di locazione del 25.8.2016 -doc. 5); laddove dovesse emergere che il nucleo familiare possa contare sul reddito di altra persona, potrebbe reputarsi necessario, al fine di apprezzare la congruità delle spese esposte, quantificare il contributo di ciascun componente alle spese familiari in proporzione al reddito di ciascuno (acquisendo la relativa documentazione); e quando non vi fosse alcun contributo da parte dei familiari, ne andrebbero evidenziati i motivi.

Considerato che il Gestore della Crisi, con la relazione del 15.1.2025 e la integrazione del 25.6.2025, ha espresso giudizio favorevole sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda al fine della ricostruzione della condizione patrimoniale e reddituale del debitore e dell'ammontare dei debiti, e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo, in merito alla possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;

Ravvisata, per quanto detto, la sussistenza dei presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente e ritenuto che, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC debba essere nominato liquidatore;



Rammentato poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del Sig. FORMIS DAVIDE, nato a Bozzolo (MN) il 28/10/1967, residente in Imperia (IM) alla Via degli Ulivi n. 15, cod. fisc. FRMDVD67R28B110O, imprenditore artigiano;
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la Dott.ssa Maria Teresa De Sanctis;
- 3) nomina liquidatore l'Avv. Ilaria Lanteri con studio in Sanremo, Via Giacomo Matteotti n. 177;
- 4) ordina al debitore di depositare entro 7 giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 6) ordina al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e tutti i beni anche futuri che dovessero pervenire al debitore sino alla esdebitazione, dedotte le passività per l'acquisto o la conservazione dei beni medesimo
- 7) ordina al debitore di versare sul conto della gestione da aprirsi dal liquidatore i redditi eccedenti l'importo delle spese per il mantenimento di € 2.320,00 mensili salvo diversa quantificazione da parte del giudice delegato, a partire dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;
- 8) dà atto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 9) dispone che il liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Imperia o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti, e la pubblichi presso il registro delle imprese;



- manda alla Cancelleria per la notifica al debitore;
- manda il liquidatore di notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
- dispone che il liquidatore proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art 272, c. 1. CCII;
- proceda entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e al deposito del programma di liquidazione in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270 comma 2, lett. d) CCII, il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII, lo comunichi agli interessati via pec con assegnazione del termine di 15 gg per proporre osservazioni a mezzo pec e formi entro i 15 gg successivi lo stato passivo, lo depositi nel fascicolo telematico e lo comunichi a mezzo pec
- informi senza indugio il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocazione da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo all'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e a copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCII;

ordina

al ricorrente e ad eventuali terzi che detengano beni oggetto di liquidazione, di rilasciarli al liquidatore entro il termine massimo di 60 giorni dalla richiesta del liquidatore da effettuarsi a mezzo racc.ta A/R o a mezzo pec al domicilio eletto, avvertendo che il



presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

dispone

l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore ogni entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura ulteriore rispetto alla quota di reddito che è autorizzato a trattenere per il mantenimento suo e della famiglia;

Si comunichi all'OCC/liquidatore.

Così deciso in Imperia, in data 04/07/2025.

Il giudice rel.

Dott. Maria Teresa De Sanctis

Il Presidente

Dott. Pasquale Longarini

